CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2784

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORILIA, GERBINO, FINELLI, GRIMALDI, MORGANA, MATTALIA, TAORMINA

Presentata il 23 ottobre 1970

Esenzione dagli obblighi di leva per i cittadini residenti nella zona del Belice

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La valle del Belice, colpita dal terremoto del 15 gennaio 1968, ha bisogno di tutte le sue energie giovanili per l'opera di ricostruzione e di edificazione economica. La richiesta delle popolazioni del Belice di esonero dal servizio militare per il periodo indispensabile alla riparazione dei danni trova riscontro nella coscienza civile del paese, e offre al Parlamento l'occasione di approntare uno strumento che consenta e solleciti la massima partecipazione dei giovani al risanamento delle ferite più gravi che periodicamente si aprono nel nostro paese a causa di calamità naturali.

In assenza di questa legge, frattanto, diciannove persone sono state denunciate, sono stati spiccati mandati di cattura, già qualche giovane è stato processato e condannato, l'intera popolazione del Belice è in stato di agitazione.

Tale situazione ripropone la particolare gravità del fatto che non siano state ancora approvate le proposte di legge da tempo presentate alle due Camere per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e per l'istituzione del servizio civile alternativo a quello militare. Anche per la presente proposta di legge non valgono eccezioni di carattere costituzionale.

Inoltre, la legge Pedini, già operante, ha affermato il principio del servizio civile alternativo. La presente legge tende a ribadirlo e lo finalizza alle necessità urgenti e talora drammatiche di intere regioni del territorio nazionale.

Il Ministro della difesa e il Sottosegretario per la difesa, rispondendo alle richieste venute dalla valle del Belice e a molte interpellanze e interrogazioni parlamentari sulla necessità di un esonero generalizzato per i giovani dei comuni terremotati e per un loro impegno in un servizio civile alternativo all'interno della valle del Belice, hanno recentemente affermato che non è mai venuta meno la volontà di rispondere positivamente a questa richiesta, ma che manca la legislazione.

I Ministri onorevole Tanassi e onorevole Lauricella, a nome del Governo, in incontri con i giovani della valle del Belice e in altre occasioni, si sono dichiarati disposti a predisporre o appoggiare una iniziativa di legge che consenta ai giovani di leva di impegnarsi nell'opera di ricostruzione e di sviluppo della loro zona; la Commissione lavori pubblici

del Senato ha votato all'unanimità un ordine del giorno con cui invita il Governo ad esonerare quei giovani dal servizio militare.

Tutto questo rende evidente non solo l'impellente necessità di concretare questo strumento legislativo atto a rendere meno tragica la situazione delle genti del Belice, ma anche come non difetti la volontà politica da parte del Governo e da parte del Parlamento.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente proposta di legge delimitano, precisandoli, i soggetti interessati, l'oggetto della loro prestazione, gli organismi che specificano, organizzano e danno esecuzione a quei compiti che l'opinione pubblica, non solo siciliana, reclama urgenti e necessari.

L'articolo 5 istituisce una commissione, simile a quella di leva, che, come quella, ha il compito di assegnare l'uomo giusto al posto giusto, dopo averne accertata la validità fisiopsichica.

Nel quadro del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui tratta l'articolo 6, il Ministro della difesa dovrà provvedere alla esclusione dalla chiamata al servizio di leva di tutti i cittadini che ne hanno diritto secondo i primi tre articoli della presente proposta di legge, oltre che sollevare dall'obbligo militare i giovani aventi diritto che attualmente prestino servizio. Parimenti il Ministro dell'interno curerà l'istituzione e il funzionamento del Comitato interministeriale del servizio civile. Doverosa quanto opportuna appare, inoltre, la richiesta del parere della Regione siciliana. Il termine di trenta giorni fissato per la emanazione del decreto è certamente un termine assai breve, ma risulta dettato da una assoluta urgenza di intervento.

Gli ulteriori articoli compresi nelle disposizioni transitorie, dettati da criteri di equità, tendono a concedere l'esonero a tutti gli aventi diritto e ad eliminare nel contempo tutti gli effetti penali delle condanne riportate. Con ciò riconoscendo implicitamente i particolari motivi di valore morale e sociale ispiratori dell'atteggiamento che ha indotto a tali reati.

I proponenti si augurano che per le ragioni più sopra brevemente ricordate e del resto ben note all'opinione pubblica, alle parti politiche e agli organi responsabili, si possa giungere ad una sollecita approvazione della presente proposta, con il più ampio concorso delle forze rappresentate in Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini sottoposti a obblighi di leva che hanno la residenza nella zona del Belice colpita dal terremoto del 15 gennaio 1968 saranno impegnati, in sostituzione del servizio militare, in un servizio civile della stessa durata di quello militare, finalizzato alla ricostruzione e allo sviluppo della stessa valle del Belice, salvo istanza degli interessati che intendano prestare servizio militare.

ART. 2.

La delimitazione della zona oggetto del provvedimento, per le finalità di cui all'articolo 1, è determinato dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 36-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

ART. 3.

I cittadini di cui all'articolo 1 sono quelli appartenenti alle classi di leva 1950, 1951, 1952, 1953.

I cittadini chiamati alle armi con il primo, secondo, terzo scaglione del contingente di leva 1950, che già prestano servizio militare, sono posti in congedo illimitato provvisorio e sono destinati al servizio civile di cui all'articolo 1, per il tempo mancante al completamento della loro ferma, salvo istanza degli interessati che intendano completare il servizio militare.

ART. 4.

Ai fini di cui all'articolo 1 è istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato interministeriale del servizio civile.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Ministro dell'interno e di esso fanno parte i Ministri del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti e aviazione civile, dell'agricoltura e foreste e della sanità.

Il Comitato interministeriale del servizio civile indica i mezzi di intervento ai fini della ricostruzione e dello sviluppo della regione colpita e specifica i compiti dei vari organi

ministeriali ed enti pubblici alle cui dipendenze sono posti i cittadini che prestano servizio civile alternativo.

ART. 5.

Una commissione nominata dal Comitato interministeriale del servizio civile valuterà le attitudini pratiche dei cittadini che devono prestare servizio civile alternativo e li assegnerà ad uno dei compiti stabiliti dal predetto Comitato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 6.

Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentita l'Assemblea della Regione siciliana, stabilirà le modalità necessarie per rendere operante il servizio civile di cui all'articolo 1.

ART. 7.

L'esonero previsto dall'articolo 1 è concesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai cittadini del Belice che siano oggetto di provvedimenti penali per trasgressione agli obblighi militari commessa per il fine di cui all'articolo 1, o siano stati già condannati con sentenza passata in giudicato e stiano scontando la pena.

ART. 8.

A norma dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale, con l'entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne pronunciate per trasgressione agli obblighi militari commessa per i motivi di cui all'articolo 1.

ART. 9.

Cessano altresì l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e di apologia del reato di cui all'articolo 7 delle norme transitorie della presente legge.